

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE ISTRUZIONE E BELLE ARTI FINANZE E TESORO

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 10 MAGGIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SIGLIENTI**

INDICE

Schemi di provvedimenti legislativi: Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle scuole di Stato (N. 174) - Adeguamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative (N. 178) - Stato economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media (N. 179) (Discussione)	Pag. 505
FRÈ, Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro - PEPE, Relatore per la Commissione Istruzione e Belle Arti - BIANCHINI LAURA - VOLTERRA - MANCINI AUGUSTO - PICARDI - PRESIDENTE	

La seduta comincia alle 10.20.

Discussione degli schemi di provvedimenti legislativi: Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle scuole di Stato (N. 174) - Adeguamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative (N. 178) - Stato economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media (N. 179).

FRÈ, Relatore, per la Commissione Finanze e Tesoro, rilevando come le Commissioni siano chiamate ad esaminare tre provvedi-

menti riguardanti la scuola, osserva che, come sempre avviene quando si parla di scuola, si spalanca una finestra sopra una infinita miseria. Si trovano infatti, ancora, compensi di 10 lire all'ora. Gli insegnanti non guadagnano tanto da poter sopperire al loro sostentamento, i ragazzi dividono la loro esistenza tra la miseria della casa e quella della scuola. Basterebbero questi accenni per fare approvare senz'altro i tre provvedimenti, che recano modesti miglioramenti alla categoria degli insegnanti. Nella ridda di miliardi che caratterizza questo periodo pre-elettorale, una goccia va anche alla scuola è una modestissima cosa, ma non c'è che da rallegrarsene.

Per il primo dei provvedimenti in esame, si sa che l'onere annuo che esso comporta a carico dello Stato è di 200 milioni di lire. Per gli altri due provvedimenti nulla si dice in proposito. Considerata tuttavia la modesta portata economica delle disposizioni in essi contenute, è d'avviso che, in linea di massima, anche gli altri due provvedimenti debbano senz'altro essere approvati così come sono stati presentati dal Governo.

Venendo più particolarmente all'esame del primo provvedimento, rileva come esso si proponga innanzi tutto di ragguagliare la retribuzione annua del personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari allo stipendio assegnato al personale di ruolo di prima nomina, cioè allo stipendio iniziale del grado XII. Nel 1942 si stabilì che lo stipendio di que-

sto personale non di ruolo fosse leggermente inferiore a quello del personale di ruolo. Successivi aumenti non furono applicati agli insegnanti non di ruolo, a quali perciò sono ancora rimasti ad una retribuzione annua di 7500 lire, retribuzione che può dirsi veramente irrisoria. Il provvedimento in esame provvede alla parificazione con gli stipendi minimi del personale di ruolo, stabilisce inoltre che la retribuzione annua complessiva sia ripartita in dodicesimi anziché in dieci rate mensili, in quanto il rapporto di impiego non cessa dopo gli esami della sessione estiva, dovendo l'insegnante ripresentarsi in servizio per la sessione autunnale.

PEPE, *Relatore per la Commissione Istruzione e Belle arti*, richiama l'attenzione delle Commissioni sul fatto che l'articolo 3 del primo provvedimento in esame prevede una grave limitazione a carico degli insegnanti supplenti. Viene infatti stabilito che essi potranno usufruire della parificazione della retribuzione con gli insegnanti di ruolo, salvo però il caso del ritorno in servizio del titolare prima della chiusura dell'anno scolastico. Questo significa che, nell'anzidetta ipotesi, che si verificherà certo molto di frequente, i supplenti non avranno diritto allo stipendio nei due mesi delle vacanze estive. In tal modo la ripartizione della retribuzione annua in dodicesimi anziché in dieci rate mensili si risolve, complessivamente, in una diminuzione di stipendio anziché in un miglioramento.

BIANCHINI LAURA concorda con le osservazioni del Relatore, sottolineando la gravità del problema. Fa presente che gli insegnanti elementari fuori ruolo, normalmente, sono supplenti assunti per i periodi durante i quali gli insegnanti di ruolo si assentano dall'insegnamento per malattia o perché hanno chiesto l'aspettativa.

Ora l'insegnante di ruolo cerca di non perdere il diritto all'intero trattamento per il periodo delle vacanze, quindi, di solito, si ripresenta prima che comincino le vacanze di Natale e quelle estive, cosicché il supplente perde nel primo caso 15 giorni di stipendio e nel secondo caso due mesi. In pratica, quindi, i supplenti insegnano per i primi sei mesi, che sono i più gravosi, e devono lasciare la scuola negli ultimi mesi prima della chiusura dell'anno scolastico, perdendo il diritto allo stipendio fino al susseguente autunno. Il supplente viene così a percepire, per sei mesi, sei dodicesimi della retribuzione annua, anziché sei decimi.

Sostiene la necessità di porre un rimedio a tale situazione onde evitare che un provvedi-

mento che apparentemente riveste la forma di un beneficio, si traduca invece in un peggioramento.

VOLTERRA riferendosi ad una osservazione del Relatore Frè, che cioè alcuni dei provvedimenti in esame impongono un onere che non è valutabile, osserva che si tratta di un inconveniente generale per tutte le scuole, non soltanto per quelle elementari e secondarie, ma anche per le università. È necessario quindi stabilire un rapporto fra le somme e il numero degli insegnanti e anche la loro retribuzione. Vi sono infatti degli organi i quali hanno pieno diritto di effettuare, senza limiti, la nomina di insegnanti fuori ruolo, ciò che porta talvolta a veri e propri abusi, e soprattutto ad una situazione paradossale nei confronti delle finanze dello Stato perché non si conosce l'ammontare esatto delle somme da stanziare per il bilancio della scuola.

Crede pertanto che provvedimenti come quelli in esame debbano essere accompagnati da una raccomandazione, quella di stabilire esattamente in tutti gli ordini di scuole qual'è l'autorità che può nominare questi insegnanti fuori ruolo fissandone nello stesso tempo il numero al principio di ogni anno, perché tanto il Ministero della pubblica istruzione quanto il Ministero delle finanze sappiano esattamente qual'è il relativo onere di bilancio.

MANCINI AUGUSTO si associa alla constatazione fatta dal Relatore circa l'insufficienza dei provvedimenti e la necessità di migliorare le condizioni degli insegnanti non di ruolo.

Rileva che la situazione dell'insegnamento primario, soprattutto, ma anche di quello secondario, non è precisamente la stessa delle Università. Bisogna anzitutto distinguere gli incarichi annuali e le supplenze. per gli incarichi annuali nelle scuole primarie si possono chiedere dei provvedimenti, non si possono chiedere, invece, per quanto riguarda le supplenze.

Il problema dei supplenti fu agitato già da molto tempo. Si era pensato anche ad un ruolo dei supplenti, sulla base di concorsi precedentemente vinti o nei quali si fosse riusciti idonei, ed egli non vede altro modo di migliorare la condizione degli incaricati, se non istituendo un ruolo di insegnanti che debbono avere la precedenza nelle supplenze, con un assegno per tutto l'anno.

PICARDI conviene nella opportunità di non lasciare nelle attuali condizioni gli insegnanti supplenti ed incaricati, che hanno conseguito una laurea e fatto sacrifici notevoli.

Crede opportuno che le Commissioni raccomandino al Governo di venire incontro ai supplenti che hanno insegnato per un minimo di quattro o cinque mesi, integrandone i diritti come se avessero insegnato per tutto l'anno.

BIANCHINI LAURA, riferendosi alla distinzione fatta dal Consultore Mancini tra incaricati e supplenti, suggerisce per i primi la corresponsione di uno stipendio ridotto, in dodicesimi, in modo che durante le vacanze non si trovino totalmente sprovvisti di mezzi. Per i supplenti, invece, sarebbe assolutamente necessario mantenere la divisione dello stipendio in decimi, invece che in dodicesimi, in modo da far loro ottenere un minimo di beneficio.

Constata che la situazione degli insegnanti supplenti nelle scuole medie ed elementari è peggiorata negli ultimi anni dato che agli insegnanti di ruolo si concedono ora aspettative anche di pochi mesi anziché per l'anno completo, cosicché la situazione degli insegnanti supplenti, che una volta avevano la prospettiva di lavoro per tutto l'anno, è ancora peggiorata.

PEPE, *Relatore per la Commissione Istruzione e Belle arti*, riconosce che la situazione dei supplenti è veramente penosa, ma non crede che in questa sede si possa fare molto, perché non è possibile alle Commissioni allontanarsi dello stretto esame del provvedimento in discussione.

Rispondendo ad alcune osservazioni fatte dai colleghi, ritiene che non sarebbe impossibile effettuare un calcolo dell'onere che deriva allo Stato dei vari provvedimenti, non può quindi non deplorare una manchevolezza che non dovrebbe esistere da parte dei competenti organi.

Comunque crede che un ritocco al provvedimento in esame sia possibile, emendando opportunamente l'articolo 3.

FRÈ, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, osserva al Consultore Volterra, circa gli incarichi dei professori universitari, che negli statuti delle varie università sono indicate le materie di insegnamento. Il numero delle cattedre di ruolo non corrisponde alle materie di insegnamento. Per questo, nella prima seduta che il Consiglio accademico tiene ogni anno, si stabilisce quali sono gli incarichi.

Quanto alle supplenze, ricorda con nostalgia il tempo in cui le scuole erano tenute da comuni. Allora vi erano due supplenti fissi che erano pagati tutto l'anno e le scuole funzionavano perché i due supplenti riusci-

vano a turare le falle che si producevano durante l'anno.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del provvedimento.

(Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza discussione)

PEPE, *Relatore per la Commissione Istruzione e Belle arti*, è d'avviso che all'articolo 3 potrebbe essere soppresso l'inciso finale « salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del primo comma del precedente articolo 2, il caso del ritorno in servizio del titolare prima della chiusura dell'anno scolastico », e contemplato il caso in cui l'insegnante titolare non abbia prestato servizio per almeno quattro mesi. Questo allo scopo di evitare che il supplente resti danneggiato da una eventuale manovra del titolare che si presenta in servizio dopo una prolungata assenza, giusto al termine dell'anno scolastico per non perdere il diritto all'intero trattamento nel periodo delle vacanze.

FRÈ, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, concorda.

PRESIDENTE, propone che l'emendamento del Relatore Pepe sia presentato come voto.

(Le Commissioni concordano — Si approvano gli articoli da 3 a 5)

Dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo, formulando il voto che il trattamento previsto per gli insegnanti supplenti abbia comunque applicazione anche in caso di ritorno in servizio del titolare prima della chiusura dell'anno scolastico, quando il titolare stesso non abbia prestato servizio per almeno quattro mesi.

Pone in discussione il secondo schema di provvedimento legislativo. Adeguamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative (178).

FRÈ, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, rileva che il provvedimento ha lo scopo di adeguare premi, compensi e indennità fissati per gli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative.

Non ha da formulare osservazioni in merito al provvedimento, tranne quella di cui è cenno nella stessa relazione ministeriale per quanto riguarda l'articolo 5. Nella relazione è detto che un gruppo di interessate ha fatto conoscere come la norma contenuta in detto

articolo potrebbe arrecare danno alle insegnanti di canto (che non sono di ruolo). L'articolo 5 dispone che la retribuzione oraria stabilita dal secondo comma dell'articolo 27 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti in materie speciali nelle scuole elementari è fissata in lire 10 lorde, comprensiva di ogni altro assegno, indennità o compensi accessori di qualsiasi natura. Ora queste insegnanti di canto — fa presente la relazione ministeriale — che attualmente percepiscono come normale stipendio la sola retribuzione ordinaria già indicata dall'articolo 27, comma 2°, del ricordato Regio decreto (integrata peraltro con l'indennità caro-viveri) vedrebbero i loro emolumenti ridotti ad una misura irrisoria.

Perciò lo stesso Ministero, in accoglimento delle richieste delle insegnanti, propone un emendamento, in base al quale l'articolo dovrebbe essere così formulato: « La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'articolo 27 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari per i quali essa non costituisca la retribuzione principale, è fissata in lire 10 lorde comprensive di ogni altro assegno, indennità o compensi accessori di qualsiasi natura ».

Ritiene che l'emendamento apportato dal Ministero possa essere accolto.

PEPE, *Relatore per la Commissione Istruzione e Belle arti*, si associa alle osservazioni del Consultore Frè, Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro. Prospetta peraltro l'opportunità di fare un voto perché il sistema umiliante e degradante della concessione agli insegnanti delle scuole sussidiate di un premio per ogni alunno promosso sia al più presto abolito.

(Le Commissioni approvano il voto)

PRESIDENTE dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento, accettando l'emendamento all'articolo 5 proposto dal Ministero e formulando il voto testè approvato.

Pone in discussione il terzo schema di provvedimento legislativo. Stato economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media. (179)

FRÈ, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, dichiara di non avere nulla da osservare in sede di discussione generale del provvedimento. Si riserva di fare qualche osservazione sui singoli articoli.

PEPE, *Relatore per la Commissione Istruzione e Belle arti*, dichiara anch'egli di non avere osservazioni da fare.

MANCINI AUGUSTO fa presente il problema delle scuole a sgravio esistenti in Toscana ed in altre regioni. Ricorda ad esempio che in Toscana, sulla fine del 1700, furono incamerati alcuni beni di congregazioni religiose ed istituti, i cosiddetti Conservatori. Le leggi emanate con la costituzione del Regno d'Italia stabilirono che i beni dei Conservatori dovessero essere impiegati per le scuole elementari a sgravio. Gli insegnanti di questi Conservatori hanno uno stipendio irrisorio, pur essendovi l'obbligo del titolo di studio e del concorso di ammissione.

Propone che le Commissioni rivolgano al Ministro della pubblica istruzione la raccomandazione di prendere in esame le condizioni economiche e giuridiche del personale delle scuole a sgravio dei Conservatori della Toscana e di altre regioni, e delle istituzioni analoghe.

(Le Commissioni approvano la raccomandazione)

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli dello schema di provvedimento legislativo.

PEPE, *Relatore per la Commissione Istruzione e Belle arti*, sull'articolo 1, osserva che esso è redatto in modo da portare un peggioramento anziché un miglioramento nelle condizioni degli insegnanti. Infatti i presidi hanno già ricevuto l'ordine di fare delle diminuzioni ai supplenti.

Fa notare che la limitazione delle 20 ore settimanali di lezione non risponde a quei criteri di equità ai quali il provvedimento dovrebbe rispondere, perché molto spesso l'insegnante di ruolo, che viene sostituito dal supplente, ha un incarico che comporta un numero di ore di insegnamento inferiore alle 20 settimanali.

Quanto al secondo comma dell'articolo, la sua dizione fa sorgere il sospetto che la diminuzione proporzionale operi anche sulla indennità di caro-vita, ciò che sarebbe in contraddizione con le leggi generali che sono state applicate per tutti gli altri impiegati dello Stato.

Propone che al primo comma dell'articolo siano soppresse le parole « che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione », e che si chiarisca la portata del secondo comma, in modo da stabilire che la indennità di caro-vita non può comunque essere ridotta.

MANCINI AUGUSTO, concorda con il Relatore, rilevando anch'egli che l'inciso riferentesi alle 20 ore settimanali di lezione è in contraddizione con gli orari normali degli insegnanti di alcune discipline. È necessario quindi chiarire che il numero minimo delle ore del supplente deve essere quello dell'orario normale di insegnamento nella disciplina in cui è chiamato a fungere da supplente.

È pure d'accordo con il Relatore per quanto riguarda l'indennità di caro-vita.

Propone pertanto i seguenti emendamenti:

sostituire nel primo comma le parole « che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione », con le altre « che abbia gli obblighi di orario di un insegnante di ruolo »,.

aggiungere alla fine del secondo comma le parole « restando immutata l'indennità di caro-vita ».

(Le Commissioni approvano gli emendamenti proposti dal Consultore Mancini Augusto).

FRÈ, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, sull'articolo 2, osserva di non vedere la ragione per cui l'insegnamento della religione debba, in qualunque ordine di scuole, essere considerato di ruolo A, mentre nell'articolo viene fatta una distinzione tra materie principali del liceo classico, scientifico, ginnasio superiore, istituti tecnici ecc

che sono considerate insegnamenti di ruolo A, e tutte le materie principali della scuola media che si considerano insegnamenti di ruolo B.

Ritiene che l'insegnamento della religione non dovrebbe avere trattamento diverso. Propone pertanto, come emendamento, di sostituire l'ultimo comma dell'articolo con al seguente: « L'insegnamento della religione nelle scuole di cui al primo comma si considera di ruolo A, ed in quelle di cui al secondo comma di ruolo B ».

(L'emendamento è approvato)

MANCINI AUGUSTO chiede che le Commissioni esprimano la raccomandazione al Ministro di provvedere con sollecitudine a restituire nei ruoli gli insegnanti di educazione fisica che ne erano stati tolti dal passato regime per essere passati alla ex G.I.L.

(Le Commissioni approvano la raccomandazione)

PRESIDENTE dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo con gli emendamenti e le raccomandazioni approvati.

La seduta termina alle 11.45.

